

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1804 della Commissione
del 28 ottobre 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le modifiche delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, i controlli nel sistema integrato di gestione e di controllo e il sistema di controllo in materia di condizionalità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d) e lettera h), l'articolo 78, primo comma, lettere b) e c), e l'articolo 96, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In base all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ⁽²⁾ gli Stati membri, in circostanze debitamente giustificate, possono autorizzare i beneficiari del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ a modificare la domanda unica, per quanto riguarda l'uso delle parcelle agricole dichiarate, dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda medesima. Durante la stagione vegetativa i beneficiari potrebbero dover adeguare il piano colturale per quanto riguarda la coltura o la sua ubicazione. L'adeguamento potrebbe essere dovuto al mutamento delle condizioni meteorologiche o di altre condizioni agricole. I beneficiari del pagamento di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ potrebbero trovarsi in una situazione analoga, in particolare per quanto riguarda le colture intercalari. Gli Stati membri dovrebbero pertanto autorizzare anche tali beneficiari a modificare la domanda unica o la domanda di pagamento per quanto riguarda l'uso delle parcelle dichiarate ai fini del pagamento di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Inoltre, il suddetto paragrafo dovrebbe essere soppresso dall'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e inserito all'articolo 15 del medesimo, poiché riguarda modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento. È inoltre opportuno chiarire che tali modifiche possono essere apportate dopo i termini generali per la comunicazione delle modifiche e che gli Stati membri possono stabilire un termine ultimo per la loro comunicazione.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 1 *ter*, prevede la modifica della domanda unica o della domanda di pagamento in caso di controlli effettuati tramite monitoraggio. È opportuno chiarire che tale disposizione si riferisce alla possibilità di modificare la domanda unica o le domande di pagamento a seguito dei risultati provvisori dei controlli tramite monitoraggio. Si dovrebbe inoltre specificare il tipo di modifica che è possibile apportare.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 31.7.2014, pag. 608).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

